



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE  
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME  
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/III**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE  
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

**Diritto e cultura nell'esperienza europea**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

# Chi ha paura del repubblicanesimo cittadino di età moderna? Materiali per una discussione

di Angela De Benedictis

## 1. Introduzione

Respublica debet accipi quatuor modis: Primo, pro toto, veluti Imperio. Secundo, pro Republica Romanorum. Tertio, pro Republica cuiuslibet civitatis. Quarto, pro Republica cuiuslibet municipii (Bartolo da Sassoferrato, *In tres posteriores codices libros commentaria* 10, 1, 1, in *Opera omnia*, vol. 8, septima editio Iuntarum, Venetiis 1602, 2r)<sup>1</sup>.

Dicit quod politia nihil est aliud quam ordinatio civitatis (Tommaso d'Aquino, *Sententia libri politicorum. Tabula libri ethicorum*, in *Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita*, t. 48, cura et studio Fratrum Predicatorum, Roma 1971, p. A 200)<sup>2</sup>.

Est autem respublica ordinatio civitatis (Leonardo Bruni, *Aristotelis libri politicorum*, in *Aristotelis opera cum Averrois commentariis*, vol. 3, *Libri moralem totam philosophiam complectentes*, apud Iunctas, Venetiis 1562 (rist. anast. 1962), f. 249v)<sup>3</sup>.

Dicit quod res publica nihil est aliud quam ordinatio civitatis (Tommaso d'Aquino, *In octo libros Politicorum Aristotelis expositio* [Ludovicus de Valentia, 1492], cura et studio Raymundi M. Spiazzi, Taurini-Romae 1966, p. 136)<sup>4</sup>.

Omnis universitas tam civitatis, quam municipii appellatur respublica (Ludovico Carerio, *Practica nova causarum criminalium*, apud Bartholomaeum Caesanum, Venetiis 1550, p. 132v, 49).

Haec ea ipsa definitionis formula est, quam Aristoteles nobis praescripsit, dicens, Rempubliam esse institutionem civitatis circa magistratus, et honores publicos, quemadmodum debeant impartiri, et in quo potestas, auctoritas summa debet consistere, et qui sit finis cuiusvisque societatis (...) Politiam, seu Rempubliam esse TAXIX dispositionem, seu ordinem, institutionem, vel normam civitatis, tum aliorum magistratus, tum proprie eius, qui est princeps omnium, in quo summa regendi potestas, et auctoritas posita est, quod ipsum regimen civitatis appellatur<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> W. Mager, *Res publica chez les juristes, théologiens et philosophes à la fin du Moyen Âge : sur l'élaboration d'une notion-clé de la théorie politique moderne*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne*. Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987), Rome 1991, pp. 229-239: 236, nota 22.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 237, nota 27.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 237, nota 28.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 237, nota 29.

<sup>5</sup> Camillo Paleotti, *De Republica bononiensis libri tres*, c. 4r. Il manoscritto è conservato a

Da più di venti anni, ormai, la comunità scientifica degli storici medievisti e modernisti è stata messa in grado di verificare direttamente – sulla scorta delle precise indicazioni fornite da Wolfgang Mager nella sintesi francese di suoi precedenti studi – le fonti giuridiche, filosofiche, teologiche che attestano la diffusione del termine *respublica* riferito ad una *civitas* tra metà XIV e fine XV secolo<sup>6</sup>.

Le prime quattro citazioni da me sopra riportate, grazie al saggio di Mager, da Bartolo da Sassoferrato, da Tommaso d'Aquino, da Leonardo Bruni non dovrebbero lasciare dubbi al proposito. Le successive due citazioni, entrambe della seconda metà del XVI secolo, possono peraltro offrire la conferma di come in quel periodo sia ancora attestata l'identificazione di *civitas* con *respublica*. Le fonti da cui ho tratto le citazioni sono molto diverse, in quanto a genere letterario e a scopo.

L'una, la *Practica* di Carerio<sup>7</sup>, fu quotidiano strumento di utilizzazione da parte di giuristi negli stati italiani e più in generale in Europa per qualche secolo dopo la sua pubblicazione.

L'altra fonte è invece fino ad ora rimasta manoscritta sin dalla data della sua composizione, presumibilmente l'autunno del 1589. Il breve trattato, intitolato *De republica bononiensi libri tres*, era indirizzato al papa Sisto V, come si deduce dalla lettera dedicatoria<sup>8</sup>. L'autore, Camillo Paleotti<sup>9</sup>, era un

Bologna, presso l'Archivio Isolani, segnatura E. 50 (2).

<sup>6</sup> Si veda anche D. Quaglioni, "Civitas": appunti per una riflessione sull'idea di città nel pensiero politico dei giuristi medievali, in *Le ideologie della città europea dall'Umanesimo al Romanticismo*, a cura di V. Conti, Firenze 1993, pp. 59-76. Sulla problematica è fondamentale anche U. Meier, *Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philosophen und Juristen*, München 1994, dove si mostra come già nel XII, e ancora più marcatamente nel XIII secolo, *respublica* fosse usato dai giuristi per designare una *civitas* o un *municipium*, oltre che la *respublica* romana, nella consapevolezza della ambivalenza del concetto (in riferimento a Pillio da Medicina e ad Accursio, pp. 145-146). In riferimento, poi, a Bartolo da Sassoferrato, Meier ricorda (pp. 151-153) che Bartolo usa il concetto *respublica* sia per città autonome (*civitas superiorem recognoscens* = autonoma) e municipi, sia per città indipendenti (*civitas superiorem non recognoscens* = indipendente).

<sup>7</sup> Sul giurista cinquecentesco si veda ora la voce redatta da I. Birocchi, M.N. Miletti, *Carerio, Ludovico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, a cura di E. Cortese, I. Birocchi, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, pp. 445-446.

<sup>8</sup> L'opera è peraltro destinata a essere nota, tra breve, grazie alla edizione in corso di preparazione a cura di Irene Iarocci, come approfondimento del lavoro di tesi triennale prima, e magistrale poi: I. Iarocci, *Per un'edizione del De Republica bononiensi di Camillo Paleotti. Trascrizione del manoscritto E. 50 dell'Archivio Isolani*, tesi di laurea in Storia, facoltà di Lettere e filosofia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, rel. G. Feo, correl. A. De Benedictis, a.a. 2009-2010; I. Iarocci, *De Republica bononiensi libri tres di Camillo Paleotti*, tesi di laurea magistrale in Scienze storiche, facoltà di Lettere e filosofia, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, rel. A. De Benedictis, correl. G. Bartolucci, G. Feo, a.a. 2011-2012. Il trattato era stato segnalato da P. Prodi, *Il cardinale Gabriele Paleotti, 1522-1597*, I, Roma 1959, pp. 47-50. Dopo un rapido cenno in A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995, p. 249, nota 162, me ne sono poi occupata più specificamente in A. De Benedictis, "Paradoxeurs, flateurs, seducteurs". *Adulatori del principe nella prima età moderna*, in *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, a cura di G.P. Brizzi, G. Olmi, Bologna 2007, pp. 425-433; 428-430; A. De Benedictis, "Libertas" e "res publica" tra potere temporale e potere spirituale. *Bologna nel '500-'600*, in *Les altres guerres de religió. Catalunya, Espanya, Europa (segles XVI-XIX)*, a

cittadino bolognese, membro della più alta magistratura cittadina di governo, ovvero il Senato, e in quanto tale inviato più volte come ambasciatore presso la corte romana.

Confrontando la citazione da Paleotti con quelle da Bartolo, Tommaso d'Aquino e Bruni da una parte, e con quella di Careri dall'altra, si può constatare come il cittadino e senatore bolognese riprenda entrambe le traduzioni latine dell'aristotelico *politeia* con *politia* e *respublica*, già correnti tra XIV e XV secolo, e con un uso consolidato nel linguaggio giuridico pratico del XVI secolo.

La *respublica* di cui e su cui Paleotti scrive a Sisto V è quella, come recita il titolo, *bononiensis*: una *civitas* che riconosceva (indubbiamente) come suo superiore il sovrano pontefice (e da ben prima di Sisto V), e che ciò nonostante rivendicava (continuava a rivendicare anche sotto Sisto V) la "propria autonomia" (in senso bartoliano, adattato ai tempi). Si tratta di un testo (e di un contesto) che consente, a mio parere, di parafrasare il titolo di un saggio del destinatario di questi *Studi in onore* – e non a caso: "Bologna senza indipendenza: repubblica continua"<sup>10</sup>. Sarebbe stato questo il titolo del presente saggio, se non avessi potuto leggere – e ciò è avvenuto solo grazie a Mario Ascheri – un interessante e problematico contributo del medievista francese Armand Jamme, *De la République dans la monarchie?*<sup>11</sup>, che dedica una certa attenzione al caso di Bologna e al mio studio del 1995 *Repubblica per contratto*<sup>12</sup>.

## 2. *Repubblica continua*

Il saggio di Jamme affronta tre questioni fondamentali, conseguentemente al problema di fondo cui è dedicato il volume miscelaneo nel quale esso è inserito, quello del contratto politico nell'occidente medievale tra XII e XVI secolo: il primo, che ispira la parte iniziale del titolo, cioè quello del "repubblicanesimo" cittadino in uno stato monarchico; il secondo, quello del contratto/patto politico tra cittadini di una città che sono anche sudditi di un sovrano, come

cura di X. Torres i Sans, Girona 2012, pp. 79-102; A. De Benedictis, *True and False Liberty. Instruction for a Sovereign Pope (1589). Camillo Paleotti's De Republica Bononiensi*, in «Storicamente», 8 (2012), art. 23, <[http://www.storicamente.org/01\\_fonti/debenedictis\\_paleotti.htm](http://www.storicamente.org/01_fonti/debenedictis_paleotti.htm)>; De Benedictis, *L'uso della libertà – le prove della storia. Comunicazione tra sudditi bolognesi e sovrani pontefici (XVI-XVII secolo)*, in *La politique de l'histoire en Italie. Arts et pratiques du réemploi (XIV<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de C. Callard, E. Crouzet-Pavan, A. Tallon, Paris 2014, pp. 327-340.

<sup>9</sup> Sul cui profilo biografico si può leggere, tra breve, la voce redatta da I. Iarocci per il *Dizionario biografico degli italiani*.

<sup>10</sup> M. Ascheri, *Siena senza indipendenza: Repubblica continua*, in *I libri dei Leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, a cura di Ascheri, Milano 1996, pp. 5-68.

<sup>11</sup> A. Jamme, *De la République dans la monarchie? Genèse et développements diplomatiques de la contractualité dans l'État pontifical (fin XII<sup>e</sup>-début XVI<sup>e</sup> siècle)*, in *Avant le contract social. Le contract politique dans l'Occident médiéval (XII<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de F. Foronda, Paris 2011, pp. 37-77. Devo ringraziare Mario Ascheri per l'invio di questo saggio, poiché il volume non risulta ancora attualmente presente in alcuna biblioteca italiana.

<sup>12</sup> De Benedictis, *Repubblica per contratto* cit.

alquanto usuale nell'Europa della prima età moderna; il terzo, quello, ai primi due problematicamente intrinsecamente collegato, del "governo misto". Si tratta di problematiche che, sia dal punto di vista storiografico sia dal punto di vista storico, non concernono solo lo Stato della Chiesa, ma tutti gli stati europei, grandi e piccoli – per quanto in modo diverso e secondo diverse evoluzioni – nel lungo periodo "pre-rivoluzionario", intendendo ovviamente per antonomasia la Rivoluzione francese<sup>13</sup>. Jamme se ne occupa però solo per il periodo compreso tra XII e inizi XVI secolo – come richiedeva il volume miscelaneo coordinato da Foronda –, esaminando come fonti primarie per il suo lavoro accordi, trattati, capitolazioni e lettere che avevano regolato i rapporti tra le "repubbliche" urbane nella monarchia pontificia. Per Jamme tali fonti consentono di analizzare «les modalités d'expression et de validation choisies par les acteurs», e quindi consentono di cogliere «l'image que les parties voulaient transmettre d'elles-mêmes»<sup>14</sup>. «"République" urbaine dans la monarchie pontificale» è espressione esplicitamente usata da Jamme. La qualifica subito dal suo punto di vista, specificando che si tratta di «une formule certes un peu provocatrice pour qualifier deux systèmes institutionnels et une logique de relation qui ne furent pas ainsi pensés au Moyen Âge»<sup>15</sup>.

L'asserzione di Jamme suscita una serie di problemi a mio parere alquanto consistenti. Una *respublica* cittadina era un sistema istituzionale così diverso dal sistema istituzionale "monarchia" da non essere pensato, nel medioevo, come con esso compatibile? E quindi, parlare di *respublica* (*repubblica*, *république* in volgare) in una monarchia è davvero così provocatorio? Oppure sono incompatibili i due "sistemi" solo quando si tratta della monarchia pontificia? E la provocazione vale solo se si parla di città inserite nello Stato della Chiesa? E, ancora, il problema può essere affrontato limitando la riflessione solo ad un periodo relativamente limitato della storia dello Stato della Chiesa e delle città che lo componevano (XII - inizi XVI secolo), quando lo Stato della Chiesa – composto di quelle città – vive fino al 1870? Le domande sollecitate dal saggio di Jamme sarebbero in realtà molte altre ancora. Ma, cercando di seguire il criterio utilizzato da Jamme, cioè quello di analizzare «les modalités d'expression et de validation choisies par les acteurs», per cogliere «l'image que les parties voulaient transmettre d'elles-mêmes»<sup>16</sup>, intendo soffermarmi su quelle domande sopra accennate, e affrontarle riproponendo quello straordinario documento rappresentato al riguardo dal *De republica bononiensi* di Paleotti. L'attore/scrivente è certo in questo caso uno solo (Paleotti), che però scrive

<sup>13</sup> Ai pochi eventuali lettori di queste mie pagine devo necessariamente segnalare (e quindi non uso la alquanto consueta formula: «mi sia consentito di rinviare a») che una sintesi delle consolidate discussioni storiografiche europee in argomento è presentata – limitatamente allo *status* dell'anno 2000 – nel mio volume A. De Benedictis, *Politica governo istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna 2001, alle pp. 205-247 su "governo misto", alle pp. 379-382 su "pattismo/contrattualismo", alle pp. 382-386 su "repubblicanesimo".

<sup>14</sup> Jamme, *De la République dans la monarchie?* cit., p. 43.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 42.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 43.

unicamente per dialogare a distanza con papa Sisto V, costruendo un discorso “repubblicano” che trae la propria intima giustificazione proprio dalle posizioni “antirepubblicane” del papa riguardo Bologna<sup>17</sup>.

Si deve, quindi, andare oltre gli inizi del XVI secolo scelti come termine *ad quem* da Jamme, e oltre (non solo cronologicamente) il *consilium* di Giovanni Crotto del 1506<sup>18</sup>, in cui il giurista monferrino docente presso lo Studio bolognese aveva sostenuto che, in base ai capitoli sottoscritti tra i romani pontefici a partire da Niccolò V da una parte e la *respublica* bolognese dall'altra, il governo di Bologna spettasse «mixtim» tanto al popolo bolognese quanto al romano pontefice<sup>19</sup>. Lo si deve fare perché più di settanta anni dopo le motivazioni addotte da Crotto con ovvie allegazioni giuridiche sono sostanzialmente confermate da Paleotti – e per alcuni aspetti approfondite – sulla base di argomentazioni filosofiche e “antropologiche”: quelle argomentazioni alle quali Jamme sembra generalmente anettere un valore di gran lunga superiore rispetto a quelle dei giuristi (su questo tornerò oltre). Per rimanere sul terreno preferito da Jamme, dunque.

### 3. Una definizione di *respublica* nel 1589

La definizione fornita da Paleotti è chiara. *Respublica* è quindi la norma che una città istituisce riguardo i suoi magistrati e sul modo di distribuire gli onori pubblici; è l'ordine della città sia in relazione a tutti i magistrati, sia riguardo quel sommo magistrato nel quale, come principe, sono poste la *potestas* e l'*auctoritas* di governare, cioè nel *regimen civitatis*.<sup>20</sup>

La *Respublica bononiensis* è anche uno *status mixtus*, come lo sono altre *respublicae* moderne cui Paleotti la accomuna: Genova<sup>21</sup>, Pisa<sup>22</sup>, Lucca<sup>23</sup>, Firenze<sup>24</sup>, Siena<sup>25</sup>, in quanto caratterizzate da governi tra aristocratico e popolare. Bologna è un genere misto di “repubblica” in quanto composto anch'essa da ottimati e popolari, ma non solo. Questo governo misto è ulteriormente qualificato e perfezionato dalla connessione con il governo della monarchia

<sup>17</sup> Il limitato spazio di queste pagine non consente una esposizione della politica sistina nei confronti di Bologna. Che essa fosse “antirepubblicana” si può vedere da quanto ricostruito in alcune pagine di De Benedictis, *Repubblica per contratto* cit., pp. 231-250, ma soprattutto dalla monografia interamente dedicata a quella politica da A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994.

<sup>18</sup> Jamme, *De la République dans la monarchie?* cit., p. 39 e pp. 76-77, nota 118. Su Crotto (e sul *consilium*) si veda ora la voce redatta da E. Dezza per il *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., pp. 615-616.

<sup>19</sup> Ho analizzato il *consilium* in De Benedictis, *Repubblica per contratto* cit., pp. 170-187, e anche in alcuni successivi saggi.

<sup>20</sup> Il problema è stato ampiamente sottolineato da P. Costa, *Storia della cittadinanza in Europa, 1, Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999.

<sup>21</sup> Paleotti, *De Republica bononiensi* cit., cc. 46r-47v.

<sup>22</sup> *Ibidem*, c. 47v.

<sup>23</sup> *Ibidem*, c. 47v-48r.

<sup>24</sup> *Ibidem*, c. 48r-49r.

<sup>25</sup> *Ibidem*, c. 49r-49v.

pontificia, del padre e pastore sovrano pontefice. Da tempo, ormai, Bologna aveva scelto di essere così proprio per difendere la sua *libertas*. Ma non era sempre stato così. La storia ne offriva le prove. In molti momenti la *libertas* era stata in pericolo, ma dal pericolo era uscita illesa e conservata per il futuro, in base a una consapevole scelta. Da stato inizialmente democratico e poi misto di ottimati e popolari, la città era diventata stato misto anche di monarchia quando, nel 1447, si era data al *patrocinium* del pontefice Niccolò V in base a determinate condizioni e capitolazioni. La conseguenza era stata che nell'amministrare la *respublica*, né i cittadini né il governatore pontificio decidevano alcunché ognuno separatamente dall'altro, ma solo comunicando tra di loro, ovvero con comune e reciproco consenso gli uni degli altri<sup>26</sup>.

Non si trattava peraltro solo di una forma di governo. La "mistura", cioè l'*habitus* alla comunicazione reciproca e al comune e reciproco consenso, dipendeva dai *mores* dei bolognesi<sup>27</sup>: primo dei quali era l'altissimo amore per la patria e quindi per la sua libertà. Per conservarla gli antenati avevano istituito buone leggi, in base alle quali ognuno potesse essere partecipe nel comandare e nell'ubbidire, nell'avere doveri e diritti. Amore per la patria e per la sua libertà costituivano un altro *mos* bolognese: la fedeltà e la *pietas* verso il pontefice e la Chiesa. E poiché i *mores* erano fatti che si erano succeduti nel tempo, la ripetuta sequenza di quei fatti nel passato – la storia – che aveva reso "felice" lo *status* dei bolognesi doveva costituire la premessa per il loro mantenimento nel tempo futuro. Paleotti lo scriveva molto chiaramente alla fine del capitolo dedicato ai *mores* dei bolognesi<sup>28</sup>. Perché l'uso continuato della libertà come fatto aveva reso la libertà imprescrittibile.

Poiché la vera *libertas* non poteva mai essere licenza di fare qualsiasi cosa senza alcun limite (come Paleotti sottolineava ripetutamente nel capitolo *Quae sit habenda vera libertas*)<sup>29</sup>, anche la *libertas* bolognese aveva rifiutato quella condizione che avrebbe potuto condurla facilmente a uno stato di schiavitù. Per potere meglio difendere la sua *libertas*, in tempi incerti e difficili Bologna aveva scelto di rifugiarsi nel porto sicuro della monarchia pontificia. Paleotti era ben consapevole del fatto che, al suo tempo, non pochi tra coloro che discettevano molto sottilmente di questioni politiche erano soliti sostenere che la *libertas* bolognese poteva essere spezzata o anche del tutto eliminata. Il loro argomento principale era che nessuna città poteva dirsi libera se si trovava nella *potestas* e nello *imperium* di un principe, nel caso specifico del pontefice<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> Paleotti, *De Republica bononiensi* cit., c. 50v: «mixtum illud Reipublicae genus sit habendum, ex regno quodam modo et optimatum et popularium statu conflatum, cum in Reipublicae administratione neque cives ex se, neque Praefecti Pontificii quidquam statuunt, sed communicato cum Senatoribus, ac reliquis Magistratibus consilio, communi omnium auctoritate et consensu ipsi Reipublicae consulatur».

<sup>27</sup> *Ibidem*, cc. 51r-57v.

<sup>28</sup> *Ibidem*, c. 57v.

<sup>29</sup> *Ibidem*, c. 57v.

<sup>30</sup> *Ibidem*, c. 60r.

Da lì, da quella negazione della radicata esistenza di una *libertas* del tutto compatibile con l'*imperium*, Paleotti sentiva di dover assumere la necessità e l'obbligo di provare in quali e quante situazioni, e con quale aderenza ai *mores* della città, *libertas* bolognese e *imperium* papale avessero di fatto coesistito insieme negli ultimi 250 anni circa<sup>31</sup>. Per impedire che chiunque potesse opprimere quella libertà, in base ai loro *mores* i bolognesi arrivavano a comportarsi come quei cani, normalmente placidi, che abbaiano e potevano attaccare solo se e quando fossero provocati<sup>32</sup>.

Per questo motivo il buon sovrano pontefice, padre e pastore ma non padrone, era non a caso il destinatario del *De Republica* di Paleotti. La sua figura era infatti la chiave di volta di un sistema – quello della *respublica* e della *libertas* cittadine – che si autorappresentava come corpo politico, e che faceva distinzione tra legge e diritto<sup>33</sup>. L'unità della monarchia pontificia, il suo essere *oecumenica*, non poteva e non doveva essere messa in dubbio: solo una *respublica* perfetta ed ecumenica come la monarchia pontificia, data ai popoli liberi da Dio, poteva garantire *respublica* e *libertas* bolognesi. E non si trattava – annotava esplicitamente Paleotti – di una *respublica* platonica<sup>34</sup>.

Nel continuo mutamento dei tempi, vi erano state numerose occasioni nelle quali la *libertas* della *respublica* era stata in pericolo. Paleotti lo aveva di nuovo sottolineato quando aveva ricordato come papa Niccolò V avesse accettato le suppliche di Bologna e fosse così diventato difensore della *libertas* cittadina e garante per il futuro della sua incolumità<sup>35</sup>. Dopo il papato di Niccolò V, le guerre d'Italia avevano portato con sé il pericolo più grave in cui tutte le *respublicae* potevano cadere: la tirannide di uomini di governo che avevano acquisito un potere talmente superiore a quello degli altri da ritenere di potere reggere la *respublica* in base alla sola loro volontà. Ad un certo punto i bolognesi si erano accorti che la loro *libertas* veniva conculcata da uomini di governo divenuti tiranni (e qui Paleotti alludeva a Giovanni II Bentivoglio e alla magistratura dei Sedici riformatori dello stato di libertà). Allora avevano voluto che la *respublica* fosse di nuovo di tutti e che fossero mantenute le buone leggi per tutti. Perciò si erano rivolti a chi era garante della libertà cittadina in quanto successore di papa Niccolò V: a Giulio II. I bolognesi lo avevano informato di come era lo stato della loro *respublica*. Giulio II li aveva ascoltati e aveva eliminato chi e cosa turbava quello stato. Alla *respublica* era stata così data una forma migliore, volta ad evitare che potessero ripresentarsi i pericoli della tirannide. In quel modo Bologna aveva potuto scongiurare l'altro grande pericolo che incombeva su *libertas* e *respublica*, il pericolo delle sedizioni. Nelle tempeste dei tempi, Bologna non aveva fatto naufragio. Aveva potuto

<sup>31</sup> *Ibidem*, cc. 63r-67r, *De Bononiensium libertate*.

<sup>32</sup> *Ibidem*, c. 67r.

<sup>33</sup> Nel solco di una radicata tradizione, sulla quale D. Quagliani, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.

<sup>34</sup> Paleotti, *De Republica bononiensi* cit., *Epilogus*, cc. 67v-68r.

<sup>35</sup> *Ibidem*, c. 43r.

trovare tranquillità, prosperità e vita felice nel sicuro porto dello Stato della Chiesa. Altre *respublicae* italiane, invece, non erano riuscite a evitare sedizioni e discordie<sup>36</sup>.

Paleotti rappresentava così a papa Sisto V che la *respublica* bolognese aveva la capacità di accorgersi del come e quando e per mano di chi il buon governo potesse diventare cattivo governo. Gli rappresentava come di fronte al cattivo governo i buoni cittadini non esitassero a volere restaurare il buon governo per il bene comune. Perché l'uomo di governo e ambasciatore Paleotti voleva dimostrare che il *regimen civitatis*, cioè la *respublica* bolognese, era la forma di governo migliore per una città fedele alla Chiesa. I "politici" che, invece, sostenevano il contrario, sbagliavano.

#### 4. *Il perché di un titolo provocatorio*

Dopo aver letto, certo molto velocemente, il breve trattato di Paleotti, si può ritornare al saggio di Jamme. Nelle conclusioni lo studioso sostiene che fin dal XIV secolo, con il governo del cardinale Albornoz,

la papauté finit par admettre ou prit conscience de sa propre incapacité à construire avec les communes des relations d'obéissance à partir du concept de plénitude de puissance, à développer pour tout dire une véritable souveraineté à partir de la notion de théocratie. Le pacte, diversifié à l'âge albornozien, fut un instrument de construction de l'État et non un agent de son affaiblissement<sup>37</sup>.

Quanto al ruolo di Giulio II, poco prima Jamme scrive che l'idea di patto

entre la cité et le souverain fut alors revalorisée par la papauté, qui l'utilisa comme argument de sa propre politique de centralisation administrative. Elle devint en effet un élément essentiel du discours relationnel, sans conditionner nécessairement le fonctionnement effectif du gouvernement de la ville<sup>38</sup>.

Il *De republica bononiensi* peraltro sostiene, da parte cittadina, che i patti rinnovati da Niccolò V a Giulio II – in diverse situazioni e a diverse condizioni – garantiscono tanto la sovranità del papa e la struttura di governo (*respublica*) dello Stato della Chiesa, quanto la struttura di governo (*respublica*) della città. La funzione riformatrice di Giulio II nei confronti della *respublica* cittadina è pienamente riconosciuta, quindi. Certo, per Paleotti questo riconoscimento comporta invece conseguenze concrete sulla effettiva capacità di governo interno della città. Ma non vi è nulla, nel discorso di Paleotti, che possa far pensare a una sottolineatura della dimensione puramente "comunale" dei patti, diversamente da quanto Jamme ritiene riguardo le espressioni di pattismo (e qui necessariamente semplificato) cittadine:

<sup>36</sup> Paleotti, *De republica bononiensi* cit., cc. 43v-44r.

<sup>37</sup> Jamme, *De la République dans la monarchie?* cit., p. 74.

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 73.

Mais en dépit des apparences qui tendraient à placer le pacte dans une logique doctrinale exclusivement communale, son utilisation par le légat repose surtout sur des techniques seigneuriales de gouvernement. Elle ne témoigne pas d'un processus des instruments institutionnels et des valeurs proprement communales. Elle demeure, au contraire, ancrée dans les logiques et un univers clairement aristocratiques<sup>39</sup>.

Tra Giulio II e Sisto V (sempre semplificando) il principio e la sostanza del governo misto (cioè della forma di governo che si compone necessariamente di "comunale" e di "principesco") vengono più volte messi in discussione<sup>40</sup>. Paleotti lo ammette esplicitamente, parlando di una *respublica* e di una *libertas* in pericolo. I fenomeni ricorrenti che Jamme rileva, di messa in causa dei fondamenti e dei meccanismi del «gouvernement mixte»<sup>41</sup>, sono quindi già analizzati nel *De republica bononiensi*.

Come è evidente fin dalla prima citazione riportata dal trattato di Paleotti, il significato attribuito a *respublica* è totalmente ancorato alla concezione aristotelica della politica veicolata a partire dalla prima traduzione latina e poi dalle successive interpretazioni della lettura tomistica. Ve ne era d'altra parte palese traccia anche nello specifico discorso giuridico del *consilium* di Giovanni Crotto del 1506<sup>42</sup>. L'idea e l'immagine di «une monarchie dans laquelle la puissance du souverain était tempérée par les lois de la cité»<sup>43</sup> è quindi sempre presente nella letteratura più specificamente giuridica (*consilium*) e negli scritti più specificamente politici dell'intero XVI secolo bolognese, diversamente da quanto Jamme sembra ritenere in generale<sup>44</sup>.

Perché, allora, presentare come provocatorio il termine di *respublica* cittadina, se la città in questione è nello e dello Stato della Chiesa? Come si può sostenere che si tratti di una formula che indica «deux systèmes institutionnels et une logique de relation qui ne furent pas ainsi pensés au Moyen Âge»<sup>45</sup>, quando poi si ammette – come ho appena riportato – la diffusione e la normalità dell'idea di una monarchia in cui la potenza sovrana è temperata dalle leggi della città?

Forse a causa del ruolo che i giuristi ebbero nella definizione di *respublica*? Jamme sostiene infatti:

La littérature juridique et normative n'offre pas une représentation objective d'une réalité sociopolitique; elle la construit au contraire. Parce qu'elle passe par le prisme du juridique, elle édifie cette stabilité, cette immutabilité que d'autres sources ne restituent pas et valorise ainsi la thèse du constitutionnalisme fédéraliste qui limiterait con-

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 75.

<sup>40</sup> Come ho mostrato, sulla base di numerose fonti, in De Benedictis, *Repubblica per contratto* cit.

<sup>41</sup> Jamme, *De la République dans la monarchie?* cit., p. 73.

<sup>42</sup> Seguendo le allegazioni di precedenti giuristi interne al *consilium* (come pare che Jamme ritenga utile, *ibidem*, pp. 76-77) si può peraltro agevolmente verificare.

<sup>43</sup> *Ibidem*, p. 76.

<sup>44</sup> Così interpreto «Sans que ces innombrables actes, privilèges et suppliques y fassent référence, furent donc répétitivement mis en discussion entre XIII<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècle les principes de la *Politique* d'Aristote, commenté par Thomas d'Aquin», *ibidem*.

<sup>45</sup> *Ibidem*, p. 42.

sciemment la toute-puissance de l'appareil d'État, au nom de la recherche d'une harmonie, érigée en objectif suprême et intangible<sup>46</sup>.

Da qui la mia perplessità<sup>47</sup>, nonché la domanda – certo provocatoria – del mio titolo. E un invito a continuare la discussione, come anche Jamme ritiene utile.

Che cosa ne pensa il festeggiato Mario Ascheri, che questo problema ben conosce<sup>48</sup>?

<sup>46</sup> *Ibidem*, p. 40.

<sup>47</sup> Una perplessità manifestata anche, per altri motivi, da S. Carocci, *The papal state*, in *The Italian Renaissance State*, ed. by A. Gamberini, I. Lazzarini, Cambridge-New York 2012, pp. 68-89.

<sup>48</sup> In ovvio riferimento – per la problematica città/repubbliche – soprattutto a M. Ascheri, *Le città-Stato*, Bologna 2006, e anche a S. Adorni Braccesi, M. Ascheri, *Presentazione*, in *Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all'Età moderna: Firenze, Genova, Lucca, Siena, Venezia*, a cura di S. Adorni Braccesi, M. Ascheri, Roma 2001. Sulla letteratura giuridica, la cultura giuridica, il ruolo dei giuristi gli studi di Ascheri sono, come è noto, numerosissimi.